



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 10 ottobre 2023
Prot. n. 203/23/H.19

Alle Aziende Associate

L o r o S e d i

OGGETTO: **Decreto n. 134 del 30 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo a “Regolamento recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” (Regolamento “ferrobonus”)**

Si informano le Associate che, in Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023, è stato pubblicato il [decreto ministeriale in oggetto](#), relativo a “Regolamento recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che entrerà in vigore a partire dal 21 ottobre p.v.

Si segnalano di seguito le disposizioni di principale interesse.

Oggetto del provvedimento (art. 2)

Il regolamento individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore dei servizi di trasporto intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia di cui alla legge n. 208/2015, art. 1, comma 648¹ (c.d. **ferrobonus**), nei limiti dell’incremento stanziato per il **periodo 2023-2026** dalla legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 673²), pari a 22 milioni di euro per ciascuno dei quattro anni indicati.

Eventuali ulteriori risorse possono essere erogate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano per soddisfare le predette finalità, mediante il raggiungimento di una intesa con il Ministero.

¹ Art. 1, co. 648, della L. n. 208/2015: “Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

² Art. 1, co. 673, della L. n. 178/2020: “Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2021, di 19 milioni di euro per l’anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



Si precisa che, in caso di ulteriori stanziamenti statali erogati in favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione di detti contributi può proseguire oltre l'anno 2026, fermo restando però che il regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea terminerà il 31 dicembre 2027. Le risorse sono comunque utilizzabili fino al raggiungimento del limite di cui all'art. 5, comma 2 del regolamento (v. *infra*).

Autorizzato dalla Commissione europea ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato da ultimo a dicembre 2022, come noto il “ferrobonus” è un incentivo volto promuovere la riduzione delle esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO₂, anche al fine di favorire il trasferimento modale del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili

Soggetto gestore (art. 1 e art. 3)

Il soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio è la RAM logistica, infrastrutture e trasporti s.p.a. (società in house del MIT) (art. 1).

Sotto la vigilanza e il controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il **soggetto gestore** (art. 3):

- collabora con il Ministero al fine di predisporre le procedure di accesso agli incentivi;
- fornisce assistenza tecnica in tutte le fasi delle attività;
- realizza la gestione operativa ivi comprese le attività di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari;
- monitora l'andamento dei procedimenti e svolge attività di controllo.

Soggetti beneficiari (art. 4)

Possono beneficiare dei finanziamenti le imprese aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché, a condizione di reciprocità, le imprese utenti di servizi ferroviarie e gli operatori del trasporto combinato aventi sede in Svizzera, costituiti in forma di società di capitali, ivi incluse le cooperative (art. 4).

Per accedere agli incentivi, i soggetti di cui al precedente capoverso, devono:

- essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle Imprese;
- essere nel libero esercizio dei propri diritti, senza trovarsi in una delle situazioni previste dagli artt. 94 (cause di esclusione automatica) e 97 (cause di esclusione di



partecipanti a raggruppamenti) del dlgs n. 36/2023 (pena, la revoca del contributo e la restituzione obbligatoria dello stesso);

- non essere sottoposti a fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o a procedure di liquidazione e scioglimento della società;
- essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi ai sensi dell'art. 94, comma 6, del predetto dlgs;
- operare nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di lavoro, nonché in materia di ambiente, sicurezza, aiuti di Stato e concorrenza tra le imprese;
- essere in regola con la normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e antimafia;
- aver integralmente restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata già disposta la restituzione;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Si precisa che il possesso dei requisiti e dei presupposti sopra indicati per l'accesso ai finanziamenti deve essere dimostrato nel momento in cui viene presentata la domanda di ammissione.

Presupposti e misura dell'incentivo (art. 5)

Il contributo è destinato alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano a:

- a) **dimostrare** un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, per almeno un anno, e in termini di treni*km percorsi, non inferiore alla media del volume effettuato nel triennio 2018-2020;
- b) **incrementare**, nei 12 mesi consecutivi e successivi a quanto indicato al precedente punto, il medesimo volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato;
- c) **mantenere**, nei 12 mesi successivi all'ultima annualità in cui si è percepita l'incentivazione, un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, almeno pari alla media di quanto effettuato nel triennio 2018-2020 (art. 5, comma 1).

Si ricorda che per **trasporto intermodale** si intende il “*trasporto di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi di scambio modale*”, mentre per



trasporto trasbordato si intende quello “*nel quale le merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, con rottura di carico*” (art. 1).

All'impresa richiedente che soddisfa i predetti requisiti e presupposti viene riconosciuto un contributo (in ragione dei treni*km effettuati nei 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) fino a un **massimo di euro 2,50 per ogni treno*km** di trasporto intermodale e trasbordato. Detta misura può, in alcuni casi, essere adeguata con revisioni annuali (art. 5, comma 2).

Si precisa, sul punto, che; si considerano come effettuati i treni*km **non** percorsi per cause **non imputabili** all'impresa; ai fini della quantificazione del contributo, sono esclusi i treni con percorrenza inferiore a 150 km, con eccezione dei servizi intermodali effettuati tra porto e interporto.

Attribuzione dei contributi, modalità di erogazione e procedura di accesso (articoli 6, 7 e 8)

L'ammissibilità dell'impresa che richiede il contributo viene comunicata dal Ministero **entro 45 giorni** decorrenti dal termine di scadenza della data di presentazione delle istanze.

Il diritto al contributo deve poi essere comprovato nel corso del quadriennio e con riferimento ad ogni annualità, mediante la sottoscrizione di contratti conclusi con le imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale e trasbordato con treni completi (art. 6, commi 1 e 2).

Gli operatori del trasporto combinato, beneficiari del contributo, sono tenuti a **ribaltare almeno il 50% del finanziamento a favore dei propri clienti** che usufruiscono dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del contributo medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 10 (v. *infra*) (art. 6, comma 4).

Il contributo per treno*km è quantificato fino alla concorrenza massima stanziata per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Qualora le richieste superassero le risorse disponibili, i contributi saranno ridotti in proporzione all'ammontare spettante a ciascun'impresa beneficiaria (art. 7).

Si informa che **l'apertura dei termini per la presentazione delle domande sarà determinata con provvedimento del Direttore Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, entro 15 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento in commento.** Con il medesimo



provvedimento, saranno, altresì, fornite le istruzioni operative necessarie per la compilazione delle domande (art. 8).

Termini e modalità del ribaltamento del contributo (art. 10)

Ai fini del ribaltamento della quota parte di contributo che spetta alla clientela gli operatori del trasporto combinato sono tenuti a verificare la **regolarità** delle imprese clienti nazionali presso il portale albo degli autotrasportatori. Disposizioni specifiche riguardano l'accertamento della regolarità delle imprese non italiane con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera.

Nei casi di mancata regolarità delle imprese clienti accertata a seguito delle verifiche predette, la quota di contributo non viene ribaltata. Solo a seguito dei suddetti accertamenti di regolarità, viene definito l'ammontare della quota parte spettante ai singoli clienti.

Il ribaltamento deve essere effettuato dal beneficiario del contributo **entro 60 giorni** dal ricevimento dello stesso sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati. Nei successivi **30 giorni** l'operatore del trasporto combinato deve trasmettere al Ministero la documentazione relativa al ribaltamento effettuato secondo le modalità indicate dall'art. 8, comma 1 del medesimo regolamento.

Cumulo dell'incentivo (art. 11)

In caso di cumulo dell'incentivo con ulteriori interventi, la contribuzione complessiva non può eccedere:

- a) per ogni beneficiario: il 30% del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri accessori;
- b) per ciascun servizio ferroviario: il 50% del differenziale media su base nazionale fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata.

Rendicontazione e monitoraggio (art. 12), recupero dei contributi (art. 13)

Ai fini della rendicontazione l'impresa è tenuta a trasmettere al Ministero, entro **60 giorni** dalla scadenza di ogni periodo di riferimento:

- il riepilogo dei treni*km effettuati;
- la copia dei contratti con una o più imprese ferroviaria relativi ai trasporti effettuati.

Il Ministero, anche per il tramite del gestore, rende disponibili i vari modelli utilizzati per raccogliere i dati per il monitoraggio, accessibili anche sul sito istituzionale del Mit e



verifica la veridicità dei dati rendicontati dai beneficiari sempre in termini di effettuazione di treni*km (art. 12).

In caso di revoca del contributo ai sensi del suindicato art. 4 il beneficiario è tenuto alla integrale restituzione di quanto percepito. Negli altri casi di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento, il Ministero sospende le erogazioni in corso e procede al recupero dell'ultima annualità. Nelle ipotesi, invece, di mancato assolvimento dell'obbligo di mantenere per i successivi 12 mesi il volume di traffico raggiunto, il Ministero procede al recupero dei contributi erogati nell'ultimo periodo di incentivazione in misura pari alla percentuale di riduzione di traffico riscontrata durante il monitoraggio (art. 13).

Controlli (art. 14)

Per l'assegnazione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a verificare (anche tramite controlli a campione) la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie e a tale fine può acquisire le informazioni necessarie anche attraverso altra amministrazione pubblica, effettuare ispezioni anche tramite l'accesso diretto alle sedi o acquisire presso terzi la documentazione relativa alle attività oggetto di incentivazione.

Qualora venga accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni o delle informazioni rese, le imprese beneficiarie decadono dal contributo ottenuto.

Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla lettura integrale del provvedimento in oggetto.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Molina